



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» - come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 51 bis, 51 ter e 51 quater concernente il Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022) con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, in particolare l'art. 18 comma 3 ter, recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: «*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».*»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 46;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 *«Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;*
- VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2016, prot. n. U20775;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;*
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;*
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, , recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»* e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, e in particolare l'articolo 16, comma 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *«Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»*, e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;*
- VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e*



Il Ministro dell'Università e della ricerca

protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)» e, in particolare, l'art. 8, comma 3 in base al quale le disposizioni del richiamato decreto legislativo "... non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ...";

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, recante la disciplina relativa al "*Semestre filtro 2026/27*", e in particolare l'art. 1, comma 3;
- CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione specifiche per l'ammissione degli studenti che, tra l'altro, consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
- RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle università italiane anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2026/2027 in lingua inglese;
- CONSIDERATO che nell'ambito della Convenzione vigente tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Consorzio Interuniversitario CINECA, quale soggetto *in house* del Ministero, è stato richiesto al Consorzio il servizio di predisposizione dei quesiti oggetto della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese e di organizzazione e gestione della prova presso le sedi italiane ed estere;
- VISTA la nota 8 aprile 2026, prot. n. 4211, con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta ordinaria del 23 luglio 2026, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTE le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 23 luglio 2026, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2026/2027 e 2027/2028;
- TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2026/2027, di cui alla comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa recante protocollo in ingresso n. 5543 del 28 aprile 2026;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto in relazione all'inizio dell'anno accademico 2026/2027;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno accademico 2026/2027, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese.

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2026/2027 l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di un'unica e apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

2. All'atto dell'iscrizione alla suddetta prova di ammissione, disciplinata dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, ciascun candidato **dichiara se intende concorrere per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese oppure al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese**. Tale scelta diverrà irrevocabile ed immodificabile alla data di chiusura delle iscrizioni.

Articolo 2 (Prova di ammissione)

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (cit.), così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, è unica per tutti e tre i corsi di laurea (LM-41; LM-46 e LM-42) ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione si svolge il giorno **29 settembre 2026** presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 26 agosto 2026 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 9 settembre 2026, con le modalità indicate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. All'atto dell'iscrizione, il candidato può indicare le proprie scelte con riferimento ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, ovvero con riferimento al corso di Medicina veterinaria, in coerenza con l'opzione preliminare espressa in relazione al corso per cui intende concorrere. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

4. La prova nelle sedi italiane ha inizio alle ore 13.30, con adeguamento del predetto orario ai fusi orari dei Paesi esteri ove si svolge la prova di ammissione, come da tabella A allegata al presente decreto. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Con successivo Avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca - e sui siti internet degli Atenei interessati a cura di questi ultimi - sono indicati gli indirizzi delle sedi (sia italiane che estere) presso le quali si svolgerà la prova, con l'indicazione delle aule.
6. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, ovvero al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese, i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'Allegato 2.
2. I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1 della legge n. 189 del 2002, sono idonei all'ammissione ai corsi di studio di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente co. 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1,5 punti per ogni risposta esatta;
 - meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
 - 0 punti per ogni risposta omessa.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da CINECA secondo i criteri di cui al comma 4, sono redatte due distinte graduatorie nazionali – una relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, l'altra afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese - per i candidati dei Paesi UE e non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2. Le graduatorie riservate ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono definite dalle Università.

6. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

- a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e problemi e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificato e la relativa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;
- c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza, è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del



Il Ministro dell'Università e della ricerca

1992, art. 3, comma 3, pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

- d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente comma 6, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

7. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 1 si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 4 (Candidati con invalidità, con disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 2;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di



Il Ministro dell'Università e della ricerca

3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5

(Contributo di iscrizione alla prova di accesso e relativo trattamento)

1. Le somme versate dai candidati ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale costituiscono un contributo di iscrizione alla prova di accesso, come previsto dall'Allegato 2 al presente decreto. Il predetto contributo di iscrizione, acquisito dal Ministero dell'università e della ricerca per il tramite del CINECA, è destinato alla copertura dei costi inerenti all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale, incluso l'importo di euro 65,00 riconosciuto, per ciascun candidato ospitato, ad ogni ateneo italiano sede di svolgimento delle prove, a titolo di rimborso dei costi logistici e organizzativi sostenuti.

Articolo 6

**(Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016, forniti da ciascun candidato, è inserita nel portale University in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati stessi, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2.

Articolo 7

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato



Il Ministro dell'Università e della ricerca

dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002 ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono ripartiti tra le Università secondo la Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

3. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa.

Articolo 8 (Trasparenza nelle fasi del procedimento)

1. I bandi delle università sono emanati con decreto rettorale almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi delle università definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Annamaria Bernini



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1

Prova di ammissione

1. Il CINECA è incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun Ateneo, contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese, in numero corrispondente alle candidature presentate entro le ore 15:00 (GMT + 2) **del 9 settembre 2026** aumentato del 10%. Il CINECA provvede anche alla stampa di *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*, in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo.
2. Il CINECA determina il punteggio relativo a ogni modulo delle risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione svolte negli Atenei e nelle sedi estere.
3. Il CINECA predispone i colli sigillati contenenti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova di ammissione nelle sedi in Italia nonché dei colli destinati agli studenti che partecipano all'estero nonché del collo (ovvero dei colli) contenenti i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*, che devono risultare integri all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.
4. Ogni collo contiene:
 - a) Cinquanta (50) plichi contenenti il materiale di cui al punto 8;
 - b) sessanta (60) coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al punto 9, lettera j).

Al momento della consegna dei colli, il CINECA provvede altresì a consegnare le schede anagrafiche precompilate contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame, nonché una scatola contenente le schede anagrafiche vuote da utilizzare solo in caso di necessità di sostituzione.

5. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MUR, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del MUR, dei colli sigillati in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, del collo (ovvero dei colli) contenente i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*, nonché delle schede anagrafiche precompilate.
6. Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula nelle sedi degli Atenei e nelle sedi estere sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; procede all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate e consegna a ciascun candidato il *“foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*. I *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

7. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal punto 11.

8. Ogni plico predisposto da CINECA contiene:

- a) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico e n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- c) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti a) e b) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettivo difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione, dandone atto nel verbale d'aula, sostituisce la scheda anagrafica precompilata con una scheda bianca sostitutiva tra quelle fornite al momento della consegna, secondo quanto previsto dal precedente punto 4, nella quale lo studente indica i propri dati. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione del plico.

9. I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che:

- a) A decorrere dal **giorno 26 agosto 2026** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale University (www.university.it). In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul portale University indicando il proprio indirizzo di posta elettronica e a fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova e l'eventuale possesso di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3 del presente decreto, fermo restando che i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>. Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana, la prima opzione costituisce automaticamente la sede presso la quale dovrà



Ministero dell'Università e della Ricerca

essere sostenuta la prova medesima. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15:00 (GMT+2) del **9 settembre 2026**, termine di chiusura delle iscrizioni. Tale procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso in cui i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresì indicare una sede estera tra quelle indicate nella tabella A.

- b) Il pagamento del contributo di partecipazione alla prova avviene secondo le modalità pubblicate su University all'apertura delle iscrizioni.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

- c) L'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria o Medicina veterinaria in lingua inglese è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nelle graduatorie di merito conseguenti al punteggio da essi ottenuto, nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione.
- d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere esclusivamente utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo ovvero dalla sede estera.
- f) È fatto divieto ai candidati - ed è causa di annullamento della prova - interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
- g) Il candidato deve obbligatoriamente sottoscrivere la scheda anagrafica precompilata anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera k) al momento della consegna dell'elaborato.
- h) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un'altra; deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
- i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.
- j) A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:



Ministero dell'Università e della Ricerca

- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
 - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.
- k) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove dovrà inserire il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

I bandi predisposti dagli Atenei devono altresì precisare che sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

10. Al termine della prova, nelle sedi italiane ed estere, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula provvede a:

- a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori con i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
- b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori con le schede anagrafiche;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al punto 6 e la copia del o dei verbali d'aula.

11. Nelle sedi italiane, al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) le schede anagrafiche;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

12. Nelle sedi estere i verbali d'aula, redatti dal Presidente della Commissione ovvero dal Responsabile d'aula secondo il format messo a disposizione del MUR, unitamente ai documenti di cui al punto 11, devono essere inviati agli Atenei interessati perché siano conservati agli atti nella sede dell'università. Tutto il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

13. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli Atenei (compresi quelli con sede nelle isole), ogni Università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare presso la sede del CINECA ai rappresentanti del MUR il materiale di cui al punto 10, lettera a), nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova di ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto 10, lettera e).

Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Il materiale di cui al punto 10, lettera e) è custodito presso ciascun Ateneo.

Tale materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'Ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

14. Il responsabile del procedimento ovvero il delegato di ciascuna Università assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte, effettuate da CINECA, e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'università.



Ministero dell'Università e della Ricerca

15. Presso il CINECA, gli incaricati degli uffici competenti del Ministero dell'università e della ricerca autorizzano CINECA, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.
16. CINECA provvede alla determinazione del punteggio di ciascun candidato e trasmette i risultati al CINECA attraverso un sito riservato appositamente predisposto.
17. Il Ministero dell'università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.
18. Gli Atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli Atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.
19. Il Ministero dell'università e della ricerca autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale University, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno altresì essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*. L'accesso all'area riservata nel portale *University* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo candidato.
20. Dopo la pubblicazione dei risultati, le Università indicate come prima scelta dai candidati acquisiscono da CINECA i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti. La documentazione recante i dati personali trattati si conserva per cinque anni. Al termine di tale periodo i dati personali sono resi anonimi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento delle graduatorie

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale University (www.university.it). **L'iscrizione *online* è attiva dal 26 agosto 2026 al 9 settembre 2026.** Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate sul portale University.

2. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale University, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/cellulare (a)

Certificazione linguistica eventualmente posseduta

Le dichiarazioni sopra indicate relative ai dati anagrafici sono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace si applicano gli artt. 75 e 76 del decreto citato.

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti alle procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina veterinaria in lingua inglese per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato, salvo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art.



Ministero dell'Università e della Ricerca

6, comma 1, del decreto, con riferimento al “*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*”.

Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

3. All'atto dell'iscrizione alla prova i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 devono contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del giorno 9 settembre 2026; farà fede in ogni caso l'ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>.

4. Il punteggio ottenuto da ciascun candidato è determinato da CINECA secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente decreto. Il giorno **8 ottobre 2026** il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

6. Il giorno **19 ottobre 2026** sulla propria pagina riservata del portale University i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

7. Il giorno **26 ottobre 2026** vengono pubblicate, nell'area riservata agli studenti del portale University, le graduatorie nazionali di merito nominative.

8. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta ASSEGNATO ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini stabiliti al punto 10. In



Ministero dell'Università e della Ricerca

caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

- b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

9. Il giorno **26 ottobre 2026** in relazione alle graduatorie di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie nazionali dei corsi di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) Il giorno **26 ottobre 2026** è pubblicata sull'area riservata la graduatoria nominativa con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione delle graduatorie nazionali, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;
- c) entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello *status* denominato "*posti esauriti*", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso



Ministero dell'Università e della Ricerca

dagli scorrimenti successivi della graduatoria nazionale in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo tale breve procedura informatica delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessun ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o ricorso straordinario nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti alla mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione.

- e) Il giorno **3 novembre 2026** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d).
- f) I successivi scorrimenti della graduatoria replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

11. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue e in assenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito che possano immatricolarsi in tale sede, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

12. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in



Ministero dell'Università e della Ricerca

relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli istituti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli Atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66%, o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Gli Atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

14. Gli Atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata



Ministero dell'Università e della Ricerca

all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per il corso di laurea di cui al presente decreto gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

15. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 3

Elenco delle certificazioni linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a)

Ente Certificatore	Level	Certificazione di lingua inglese per le 4 abilità
Cambridge English Language Assessment	C2	Cambridge English: Proficiency (CPE)
	C1	Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
	B2	Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
City and Guilds (Pitman)	C2	Level 3 Certificate in International ESOL Diploma Mastery C2
	C1	Level 2 Certificate in International ESOL Diploma Expert C1
	B2	Level 1 Certificate in International ESOL Diploma Communicator B2
Edexcel / Pearson Ltd	C2	PTE General Level 5 Proficient
	C1	PTE General Level 4 Advanced
	B2	PTE General Level 3 Upper Intermediate
EDI (LCCIEB)	C1	JETSET Level 6 English for Business Level 4
	B2	JETSET Level 5 English for Business Level 3 English for Commerce Level 3
IELTS	C2	IELTS band 8.5 - 9.0
	C1	IELTS band 7.0 - 8.0
	B2	IELTS band 5.5 - 6.5
TCL Trinity College London	C2	Integrated Skills in English (ISE) IV
	C1	Integrated Skills in English (ISE) III
	B2	Integrated Skills in English (ISE) II
TOEFL ETS	C1	TOEFL score 110-120
	B2	TOEFL score 87-109

Ai candidati che hanno frequentato per almeno un anno scolastico una scuola con didattica erogata in lingua inglese è automaticamente riconosciuto il possesso di certificazione linguistica.



Ministero dell'Università e della ricerca

Allegato A

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina veterinaria (LM-42) in lingua inglese.

Per l'ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all'ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia.

Le capacità e le conoscenze richieste rispondono alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le *Indicazioni nazionali* per i licei e con le *Linee guida* per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato.

1. Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

La capacità di comprendere testi scritti in lingua inglese di diversa natura e con scopi comunicativi diversi costituisce una competenza trasversale, dato che tutti i tipi di domande saranno formulati in lingua inglese, anche ricorrendo al linguaggio simbolico.

Saranno oggetto di specifica verifica anche le capacità seguenti:

- comprendere in contesti reali il lessico astratto, non comune o specialistico;
- individuare i fenomeni di coesione e coerenza testuale;
- estrarre e inferire dal testo le specificità informative.

Tali capacità verranno verificate a partire da brevi testi di saggistica scientifica o di narrativa classica e contemporanea, oppure da brevi testi di attualità pubblicati in quotidiani e in riviste generaliste o specializzate.

Sempre a partire da brevi testi di varia tipologia e tematica, saranno oggetto di verifica le competenze acquisite negli studi pregressi e le conoscenze di cultura generale anche di ambito sovranazionale o di argomenti oggetto del dibattito pubblico contemporaneo. In particolare, i quesiti mireranno ad accertare:

- la capacità ad orientarsi nello spazio e nel tempo rappresentato, ovvero a collocare nello spazio e nel tempo fenomeni storico-culturali di rilievo;
- la conoscenza delle principali istituzioni nazionali e internazionali;
- la comprensione di fenomeni attinenti agli ambiti giuridico, economico e di cittadinanza.

2. Ragionamento logico e problemi

I quesiti sono volti a saggiare la capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse. Queste premesse sono enunciate in forma simbolica o verbale, e vertono su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.



Ministero dell'Università e della ricerca

3. Biologia

- La chimica dei viventi.
- L'importanza biologica delle interazioni deboli.
- Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.
- La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.
- La membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.
- Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.
- Riproduzione ed ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.
- Genetica mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.
Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.
Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.
Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.
- Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione. Ereditarietà e ambiente.
- Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
- Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni. Omeostasi.
- Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: l'ATP. Reazioni di ossidoriduzione nei viventi. I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

4. Chimica

- La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.
- Leggi dei gas perfetti.
- La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.
- Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.
- Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.



Ministero dell'Università e della ricerca

- Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.
- Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.
- Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.
- Equilibri in soluzione acquosa.
- Elementi di cinetica chimica e catalisi.
- Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.
- Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.
- Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

5. Matematica

- Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.
- Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, studio del segno, continuità, massimi e minimi, crescita e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.
- Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).
- Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.



Ministero dell'Università e della ricerca

6. Fisica

- Grandezze fisiche e loro misura: Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi di unità di misura: Internazionale e Tecnico. Multipli e sottomultipli. Notazione scientifica. Principali conversioni tra unità di misura di sistemi diversi. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Vettori e operazioni sui vettori.
- Cinematica: Descrizione del moto. Velocità e velocità angolare, accelerazione e accelerazione centripeta. Moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto armonico.
- Dinamica: Concetto di forza come interazione tra corpi. Forze come vettori applicati. Il principio d'inerzia. La massa e il 2° principio della dinamica. Esempi di forze: la forza peso, la forza elastica, l'attrito statico e dinamico. Azione e reazione: il 3° principio della dinamica. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Momento di una forza e momento angolare. Lavoro ed energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica. Potenza.
- Meccanica dei fluidi: Densità e comprimibilità dei fluidi. Gas e liquidi. Idrostatica: pressione e principi di Pascal, Stevino ed Archimede. Dinamica dei liquidi: moto unidimensionale, flusso e portata, equazione di continuità. Fluidi ideali ed equazione di Bernoulli. Forze viscosi nei fluidi reali.
- Termodinamica: Equilibrio, concetto di temperatura, termometri. Concetto di calore e calorimetria. Modalità di propagazione del calore. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.
- Eletticità ed elettromagnetismo: Cariche elettriche. Forze tra cariche e legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico, superfici equipotenziali. Costante dielettrica, capacità, condensatori. Energia elettrostatica. Serie e parallelo di condensatori. Generatori. Tensione elettrica. Corrente elettrica. Resistività, resistenza, resistori. Legge di Ohm. Serie e parallelo di resistori. Principi di Kirchhoff. Lavoro, Potenza, Effetto Joule. Corrente continua e alternata. Periodo e frequenza. Campo magnetico di una corrente elettrica. Forze sulle correnti elettriche in campo magnetico. Induzione elettromagnetica.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* - come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 51 bis, 51 ter e 51 quater concernente il Ministero dell'università e della ricerca, *«al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022) con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*, e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, in particolare l'art. 18 comma 3 ter, recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue: *“Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».»*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 46;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 *«Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;*
- VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2016, prot. n. U20775;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;*
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;*
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, , recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»* e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, e in particolare l'articolo 16, comma 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *«Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»*, e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;*
- VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e*



Il Ministro dell'Università e della ricerca

protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)» e, in particolare, l'art. 8, comma 3 in base al quale le disposizioni del richiamato decreto legislativo "... non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ...";

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, recante la disciplina relativa al "*Semestre filtro 2026/27*", e in particolare l'art. 1, comma 3;
- CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione specifiche per l'ammissione degli studenti che, tra l'altro, consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
- RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle università italiane anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2026/2027 in lingua inglese;
- CONSIDERATO che nell'ambito della Convenzione vigente tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Consorzio Interuniversitario CINECA, quale soggetto *in house* del Ministero, è stato richiesto al Consorzio il servizio di predisposizione dei quesiti oggetto della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese e di organizzazione e gestione della prova presso le sedi italiane ed estere;
- VISTA la nota 8 aprile 2026, prot. n. 4211, con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta ordinaria del 23 luglio 2026, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTE le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 23 luglio 2026, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2026/2027 e 2027/2028;
- TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2026/2027, di cui alla comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa recante protocollo in ingresso n. 5543 del 28 aprile 2026;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto in relazione all'inizio dell'anno accademico 2026/2027;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno accademico 2026/2027, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese.

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2026/2027 l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di un'unica e apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

2. All'atto dell'iscrizione alla suddetta prova di ammissione, disciplinata dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, ciascun candidato **dichiara se intende concorrere per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese oppure al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese**. Tale scelta diverrà irrevocabile ed immodificabile alla data di chiusura delle iscrizioni.

Articolo 2 (Prova di ammissione)

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (cit.), così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, è unica per tutti e tre i corsi di laurea (LM-41; LM-46 e LM-42) ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione si svolge il giorno **29 settembre 2026** presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 26 agosto 2026 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 9 settembre 2026, con le modalità indicate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. All'atto dell'iscrizione, il candidato può indicare le proprie scelte con riferimento ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, ovvero con riferimento al corso di Medicina veterinaria, in coerenza con l'opzione preliminare espressa in relazione al corso per cui intende concorrere. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

4. La prova nelle sedi italiane ha inizio alle ore 13.30, con adeguamento del predetto orario ai fusi orari dei Paesi esteri ove si svolge la prova di ammissione, come da tabella A allegata al presente decreto. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Con successivo Avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca - e sui siti internet degli Atenei interessati a cura di questi ultimi - sono indicati gli indirizzi delle sedi (sia italiane che estere) presso le quali si svolgerà la prova, con l'indicazione delle aule.
6. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, ovvero al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese, i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'Allegato 2.
2. I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1 della legge n. 189 del 2002, sono idonei all'ammissione ai corsi di studio di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente co. 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1,5 punti per ogni risposta esatta;
 - meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
 - 0 punti per ogni risposta omissa.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da CINECA secondo i criteri di cui al comma 4, sono redatte due distinte graduatorie nazionali – una relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, l'altra afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese - per i candidati dei Paesi UE e non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2. Le graduatorie riservate ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono definite dalle Università.

6. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

- a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e problemi e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificato e la relativa dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;
- c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza, è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del



Il Ministro dell'Università e della ricerca

1992, art. 3, comma 3, pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

- d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del presente comma 6, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

7. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 1 si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 4 (Candidati con invalidità, con disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa di eventuali limitazioni dell'attività del SSN, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 2;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di



Il Ministro dell'Università e della ricerca

3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5

(Contributo di iscrizione alla prova di accesso e relativo trattamento)

1. Le somme versate dai candidati ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale costituiscono un contributo di iscrizione alla prova di accesso, come previsto dall'Allegato 2 al presente decreto. Il predetto contributo di iscrizione, acquisito dal Ministero dell'università e della ricerca per il tramite del CINECA, è destinato alla copertura dei costi inerenti all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale, incluso l'importo di euro 65,00 riconosciuto, per ciascun candidato ospitato, ad ogni ateneo italiano sede di svolgimento delle prove, a titolo di rimborso dei costi logistici e organizzativi sostenuti.

Articolo 6

**(Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016, forniti da ciascun candidato, è inserita nel portale University in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati stessi, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2.

Articolo 7

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato



Il Ministro dell'Università e della ricerca

dall'art. 26, comma 1, della legge n. 189 del 2002 ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono ripartiti tra le Università secondo la Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

3. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa.

Articolo 8 (Trasparenza nelle fasi del procedimento)

1. I bandi delle università sono emanati con decreto rettorale almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi delle università definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Annamaria Bernini

Tabella A – Elenco dei Paesi di svolgimento

Elenco dei Paesi di svolgimento
Albania
Azerbaijan
Brazil
Canada
China
Cyprus
France
Germany
Greece
Hong Kong
India
Italy Bari Università degli Studi di Bari
Italy Milan Università degli Studi di Milano
Italy Milan Università degli Studi Milano - Bicocca
Italy Rome Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Italy Rome Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Italy Naples Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Italy Naples Università di Napoli Federico II
Italy Bologna Università di Bologna
Italy Turin Università degli Studi di Torino
Italy Pavia Università degli Studi di Pavia
Italy Parma Università degli Studi di PARMA
Italy Siena Università degli Studi di Siena
Italy Messina Università degli Studi di Messina
Italy Padova Università degli Studi di Padova
Italy Ancona Università Politecnica delle Marche
Italy Cagliari Università degli Studi di Cagliari
Italy Catania Università degli Studi di Catania
Ireland
Kenya
Pakistan
Poland
Portugal
Saudi Arabia
South Africa
Spain

Tabella A – Elenco dei Paesi di svolgimento

Switzerland
Tunisia
Turkey
UAE Dubai
UK
USA



Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti per l'accesso ai corsi di:

**Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Laurea magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Laurea magistrale in Medicina Veterinaria**

per i candidati

**dei paesi
UE e non UE
residenti in
Italia**

**per i candidati
dei paesi non
UE residenti
all'estero**

A.A. 2026-27

Classe di Laurea, Università e sede

LM-41 Medicina e chirurgia - Medicine and Surgery

BARI

Sede di: BARI lingua inglese

89

11

BOLOGNA

Sede di: BOLOGNA lingua inglese

140

20

CAGLIARI

Sede di: CAGLIARI lingua inglese

80

18

CAMPANIA - "L. VANVITELLI"

Sede di: NAPOLI lingua inglese

70

50

CATANIA

Sede di: CATANIA lingua inglese

40

40

Cattolica del Sacro Cuore

Sede di: BOLZANO lingua inglese

50

10

Sede di: ROMA lingua inglese

40

70

FIRENZE

Sede di: FIRENZE (*in fase di accreditamento) lingua inglese

50

0

HUMANITAS University

Sede di: PIEVE EMANUELE lingua inglese

90

40

Sede di: PIEVE EMANUELE lingua inglese

150

50



Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti per l'accesso ai corsi di:

**Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Laurea magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Laurea magistrale in Medicina Veterinaria**

per i candidati

**dei paesi
UE e non UE
residenti in
Italia**

**per i candidati
dei paesi non
UE residenti
all'estero**

A.A. 2026-27

Classe di Laurea, Università e sede

MESSINA

Sede di: MESSINA lingua inglese

55

61

MILANO

Sede di: MILANO lingua inglese

60

15

MILANO-BICOCCA

Sede di: BERGAMO lingua inglese

40

20

Napoli Federico II

Sede di: NAPOLI lingua inglese

35

45

NEUROMED

Sede di: POZZILLI (*in fase di accreditamento) lingua inglese

230

10

PADOVA

Sede di: PADOVA - MedTech (*in fase di accreditamento) lingua
inglese

70

15

Sede di: VENEZIA lingua inglese

75

25

PARMA

Sede di: PIACENZA lingua inglese

80

50

PAVIA

Sede di: PAVIA lingua inglese

103

40

Politecnica delle MARCHE

Sede di: ANCONA lingua inglese

30

50



Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti per l'accesso ai corsi di:

**Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Laurea magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Laurea magistrale in Medicina Veterinaria**

per i candidati

**dei paesi
UE e non UE
residenti in
Italia**

**per i candidati
dei paesi non
UE residenti
all'estero**

A.A. 2026-27

Classe di Laurea, Università e sede

ROMA "La Sapienza"

Sede di: ROMA - 'F' - Medicine and Surgery lingua inglese

52

13

ROMA "Tor Vergata"

Sede di: ROMA lingua inglese

65

20

Sede di: TIRANA lingua inglese

0

320

TORINO

Sede di: ORBASSANO lingua inglese

73

32

UniCamillus - Saint Camillus International U

Sede di: ROMA lingua inglese

425

225

UNISR - San Raffaele

Sede di: MILANO lingua inglese

86

64

Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA

Sede di: ROMA lingua inglese

84

36

Sede di: ROMA - MedTech lingua inglese

68

12

Totale posti: UE ed Extra UE

2430

1362



Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti per l'accesso ai corsi di:

**Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Laurea magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Laurea magistrale in Medicina Veterinaria**

per i candidati

**dei paesi
UE e non UE
residenti in
Italia**

**per i candidati
dei paesi non
UE residenti
all'estero**

A.A. 2026-27

Classe di Laurea, Università e sede

LM-42 Medicina Veterinaria - Veterinary Medicine

BOLOGNA

Sede di: OZZANO DELL'EMILIA - Veterinary Medicine lingua
inglese

45

5

Napoli Federico II

Sede di: NAPOLI - Veterinary Medicine (*in fase di
accreditamento) lingua inglese

18

2

Totale posti: UE ed Extra UE

63

7

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria - Dentistry and Dental Prosthodontics

ROMA "La Sapienza"

Sede di: ROMA - Dentistry and Dental Prosthodontics lingua
inglese

19

6

SIENA

Sede di: SIENA - Dentistry and Dental Prosthodontics lingua
inglese

30

5

Totale posti: UE ed Extra UE

49

11